



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PAITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2025

Divieto di vendita, di titolarità e di possesso a qualsiasi titolo di cani di razza Pitbull terrier e istituzione dell'albo delle razze canine pericolose

ONOREVOLI SENATORI. – Recenti fatti di cronaca hanno testimoniato una serie di drammatiche morti di infanti causate da aggressioni da parte di cani pitbull terrier, una razza estremamente pericolosa e inadatta alla convivenza tra uomini e bambini.

L'anno scorso, a Campolongo (Salerno), un altro bambino, di soli tredici mesi, ha perso la vita dopo l'attacco di due pitbull appartenenti alla vicina di casa di una zia, mentre a Palazzolo Vercellese (Vercelli) un bambino di cinque mesi è stato aggredito e ucciso dal pitbull di famiglia, mentre si trovava in braccio alla propria nonna.

Alla luce delle perduranti e ricorrenti aggressioni da parte dei cani di razza Pitbull terrier, soprattutto a danni dei bambini, che hanno causato evitabili tragedie, pare necessario che il legislatore intervenga con fermezza affinché sia vietata la vendita, il possesso e la titolarità della suddetta razza canina, di indole aggressiva e di difficile addestramento.

Allo stesso tempo risulta necessario istituire presso il Ministero della salute un albo delle razze canine pericolose, definite su basi strettamente scientifiche: al contempo si prevede che con decreto del Ministero della salute sia definito l'elenco delle razze canine pericolose, le quali siano inserite nell'albo delle razze canine pericolose.

Il presente disegno di legge stabilisce, inoltre, che la titolarità e il possesso di cani appartenenti alle razze canine pericolose, inserite nel suddetto albo, è subordinato al rilascio di un patentino: pertanto il Ministero

della salute è tenuto a definire gli obblighi di formazione, i criteri, le condizioni e le modalità per il rilascio dei suddetti patentini e delle relative abilitazioni che consentono la titolarità e il possesso di cani appartenenti alle razze inserite nell'albo.

L'articolo 1 stabilisce il divieto di vendita, titolarità e possesso a qualsiasi titolo di cani di razza Pitbull terrier, specificando, tuttavia, che tale prescrizione non si applica ai cani iscritti presso l'anagrafe canina entro la data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero della salute l'albo delle razze canine pericolose. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è definito l'elenco delle razze canine pericolose, le quali sono inserite nell'albo delle razze canine pericolose. L'articolo prevede, infine, che con il medesimo decreto siano definiti gli obblighi di formazione, i criteri, le condizioni e le modalità per il rilascio dei patentini e delle abilitazioni che giustifichino la titolarità e il possesso di cani appartenenti alle razze inserite nell'albo delle razze canine pericolose.

L'articolo 3 prevede, per chiunque violi i divieti relativi ai cani di razza Pitbull terrier, l'arresto da 6 mesi a 3 anni, mentre per la violazione delle le altre disposizioni relative al possesso di razze pericolose una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro. È in ogni caso disposta la confisca dell'animale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Divieto di vendita, di titolarità e di possesso
di cani di razza Pitbull terrier)*

1. È vietata la vendita, la titolarità e il possesso a qualsiasi titolo di cani di razza Pitbull terrier.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai cani iscritti presso l'anagrafe canina entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Razze canine pericolose)

1. Presso il Ministero della salute è istituito l'albo delle razze canine pericolose.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'elenco delle razze canine pericolose. Le razze canine pericolose definite ai sensi del periodo precedente sono inserite nell'albo delle razze canine pericolose di cui al comma 1.

3. Col medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti gli obblighi di formazione, i criteri, le condizioni e le modalità per il rilascio dei patentini e delle abilitazioni che giustifichino la titolarità e il possesso di cani appartenenti alle razze inserite nell'albo di cui al comma 1.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni. È sempre disposta la confisca dell'animale.

2. Chiunque detenga un cane in violazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro. È sempre disposta la confisca dell'animale.